



## CITTÀ DI COSENZA

Deliberazione n. 60

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE dell'adunanza del 29 dicembre 2023



OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100 integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti: approvazione.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di dicembre (29/12/2023) nella Sala Consiliare del Comune di Cosenza, dietro inviti diramati a norma di legge, in data 22 dicembre 2023, con nota prot. n. 94779, è stato convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione per le ore 09:00 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 30 dicembre 2023, alle ore 10:00.

Gli inviti sono stati notificati e trasmessi a mezzo PEC a tutti i Signori Consiglieri e il relativo ordine del giorno affisso all'albo pretorio on-line.

La riunione ha inizio alle ore 10:40 c.a., con appello di seduta. Presiede il Presidente del Consiglio sig. Giuseppe MAZZUCA e partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale, avv. Francesco GIOVINAZZO, designato con decreto sindacale di nomina temporanea con ID flusso n. 3490/Gab. Sind. del 29/12/2023, in sostituzione del Segretario Generale dott.sa Virginia Milano. Al momento dell'appello di seduta si registra la presenza degli assessori: Buffone, De Marco e Incarnato e dei sotto elencati consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1	Alimena Francesco	si		17	Graziadio Francesco	si	
2	Bresciani Alessandra		si	18	Luberto Francesco		si
3	Caruso Francesco		si	19	Lucanto Ivana	si	
4	Ciacco Giuseppe	si		20	Mascaro Assunta	si	
5	Cito Francesco		si	21	Mazzuca Giuseppe	si	
6	Commodaro Ivan	si		22	Penna Chiara	si	
7	Costanzo Antonello	si		23	Puzzo Daniela	si	
8	Cozza Antonietta		si	24	Rende Biancamaria		si
9	D'Antonio Massimiliano		si	25	Ruffolo Antonio	si	
10	De Paola Concetta	si		26	Sacco Vincenzo Francesco	si	
11	D'Ippolito Giuseppe		si	27	Savastano Caterina		si
12	Dodaro Alfredo	si		28	Spadafora Francesco		si
13	Frammartino Domenico	si		29	Spataro Michelangelo	si	
14	Fuorivia Raffaele Francesco	si		30	Tinto Gianfranco	si	
15	Gigliotti Francesco	si		31	Trecroci Aldo	si	
16	Golluscio Antonio	si		32	Turco Francesco	si	
<i>Tot.</i>		<i>10</i>	<i>6</i>	<i>Tot.</i>		<i>12</i>	<i>4</i>

Pertanto, all'appello risultano presenti i suddetti n. 22 consiglieri. Assente il Sindaco.

Risulta pervenuta al Segretariato Generale la giustificazione dell'assenza dei Consiglieri: Bresciani, Spadafora.

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100 integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti: approvazione.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Presidente del Consiglio, dopo l'appello, dà la parola al Consigliere Frammartino il quale dichiara di non riconoscere l'avvocato Giovinazzo, nel suo temporaneo ruolo di Vice Segretario generale, quale garante della legittimità, per motivi legati ad una sua istanza di accesso agli atti, tutt'ora priva di riscontro, all'epoca in cui l'avvocato Giovinazzo ricopriva il ruolo di dirigente del 13° Settore – Risorse Finanziarie. Pertanto, per gli anzidetti motivi personali, comunica di abbandonare la seduta.

Segue, per le medesime ragioni, l'abbandono dall'aula del consigliere Sacco.

Il Presidente pone all'approvazione il primo punto dell'o.d.g. che ha per oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100 integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti: approvazione". Precisa che non si procederà a dichiarazioni di voto trattandosi di una mera ricognizione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società in due casistiche:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: A) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; B) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; C) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; D) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; E) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Cosenza con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28 settembre 2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cosenza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, integrato con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 14. 12 .2021 avente ad oggetto: Legge regionale n. 18 del 18/05/2017. Affidamento del Servizio Idrico Integrato. "Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione, trasformazione in Azienda Speciale Consortile" con la quale l'A.C. ha stabilito, tra l'altro, di:

1. *approvare la trasformazione di "Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione" in Azienda Speciale Consortile - previa la contestuale revoca dello stato di liquidazione - avente ad oggetto la gestione dei servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti, nell'Ambito Territoriale Ottimale istituito con legge regionale n. 34 del 29/12/2010, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;*
2. *approvare lo Statuto sociale dell'Azienda Speciale Consortile.*

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 02.12.2021 avente ad oggetto: "proposta di fusione per incorporazione di AMACO SPA e ASMC srl. Determinazioni", con la quale l'A.C. ha stabilito, tra l'altro, di:

1. *prendere atto della proposta di fusione per incorporazione della "ASMC Srl" nella società "AMACO - S.P.A.", proposta dell'Amministratore Unico delle due Società, con le note in premesse meglio specificate;*
2. *avviare la fusione per incorporazione della "ASMC Srl" nella società "AMACO - S.P.A.", sulla base delle rispettive situazioni patrimoniale e ferma restando la predisposizione degli atti necessari a cura dell'Amministratore Unico delle due società e salve le determinazioni finali del Consiglio Comunale;*
3. *dare mandato all'Amministratore Unico di AMACO s.p.a. di predisporre quanto necessario all'attuazione della fusione per incorporazione della "ASMC Srl" nella società "AMACO - S.P.A.", predisponendo tutti gli atti necessari da sottoporre alla definitiva approvazione del Consiglio Comunale, ivi compreso l'eventuale aggiornamento dello statuto, anche al fine di adeguarlo alle specifiche norme sopravvenute ed in tema di controllo analogo;*
4. *demandare agli Organi ed Uffici Comunali competenti, nonché agli Organi delle Società partecipate l'espletamento di ogni attività necessaria e funzionale all'esecuzione della presente deliberazione.*
5. *dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa.*

EVIDENZIATO che, per le altre partecipazioni possedute, nulla di ulteriore veniva stabilito con il suddetto piano di razionalizzazione approvato, risultando le stesse partecipazioni riferite a società sottoposte a procedure concorsuali (fallimento e/o liquidazione) ovvero inattive;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla Relazione tecnica degli Allegati 1-2-3, documentazione integralmente allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come di seguito dettagliata:

- Relazione tecnica - Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche - (articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)
- All. 1 Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Dati relativi all'anno 2022
- All 2 Scheda per la rilevazione annuale delle partecipazioni – Dati relativi all'anno 2022
- All 3 Scheda per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società e enti - Dati relativi all'anno 2022

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**PRESO ATTO** che al momento della votazione non sono presenti in aula i seguenti consiglieri: Frammartino, Sacco e Ruffolo;

**VISTO** l'esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente, che è il seguente

- **componenti dell'Assemblea presenti: n. 19** (*Alimena, Ciacco, Commodaro, Costanzo, De Paola, Dodaro, Fuorivia, Gigliotti, Golluscio, Graziadio, Lucanto, Mascaro, Mazzuca, Penna, Puzzo, Spataro, Tinto, Trecroci e Turco*).
- **voti favorevoli: n. 16** (*Alimena, Ciacco, Commodaro, Costanzo, De Paola, Fuorivia, Gigliotti, Golluscio, Graziadio, Mascaro, Mazzuca, Penna, Puzzo, Tinto, Trecroci e Turco*).
- **voti contrari: n. 0**
- **astenuti: n. 03** (*Dodaro, Lucanto, Spataro*)

## **DELIBERA**

*per quanto espresso in narrativa, e che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*

- Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Cosenza detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla relazione tecnica;
- Di prendere atto ed approvare la relazione allegata sub A) con tutti gli allegati, come da documentazione di seguito dettagliata:
  - Relazione tecnica - Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche - (articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)
  - All. 1 Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Dati relativi all'anno 2022
  - All 2 Scheda per la rilevazione annuale delle partecipazioni – Dati relativi all'anno 2022
  - All 3 Scheda per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società e enti - Dati relativi all'anno 2022
- Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- Di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
- Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

—o—

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano,

- **componenti dell'Assemblea presenti: n. 19** (*Alimena, Ciacco, Commodaro, Costanzo, De Paola, Dodaro, Fuorivia, Gigliotti, Golluscio, Graziadio, Lucanto, Mascaro, Mazzuca, Penna, Puzzo, Spataro, Tinto, Trecroci e Turco*).
  - **voti favorevoli: n. 19** (*Alimena, Ciacco, Commodaro, Costanzo, De Paola, Dodaro, Fuorivia, Gigliotti, Golluscio, Graziadio, Lucanto, Mascaro, Mazzuca, Penna, Puzzo, Spataro, Tinto, Trecroci e Turco*).
  - **voti contrari: n. 0**
  - **astenuti: n. 0**
- Ad unanimità**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione assume il n. 60 del 2023.

—o—  
(OMISSIS)





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

*Seguono le firme sull'originale del Presidente del Consiglio e del Segretario generale.*

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 15 Gennaio 2024.

*Cosenza, 15 Gennaio 2024*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI**  
f.to (ing. dott.sa Alessia Loise)

---

## **ESECUTIVITÀ**

(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ..... (*dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione*).

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Cosenza, li .....*

F.to .....

---

## **ESECUTIVITÀ IMMEDIATA**

(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

**IL VICESEGRETARIO GENERALE**

*Cosenza, li 15 Gennaio 2024*

F.to (avv. Francesco Giovinazzo)

---

**È copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Cosenza 15 Gennaio 2024

.....